

ficiare delle disposizioni contenute nell'art. 56 della legge 26-7-1929 N. 1397, il Direttore Generale propone all'On. Consiglio di Amministrazione, a parziale modifica delle citate deliberazioni 14 giugno, 27 settembre e 25 ottobre u. s. di ammettere ai tre concorsi suddetti anche gli orfani di guerra estinti dopo il 25-11-1931-I, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30-6-1934-XII, ed abbiano prestato almeno 6 mesi di lodevole servizio.

Il Consiglio,
Veduta la relazione del Direttore Generale,
Preso atto del parere favorevole espresso dal
Comitato Permanente in votazione del 15 corrente,
Delibera di accogliere la suddetta proposta.

VIII - Collettive -

a - Collettiva Istituti di Istruzione
Superiore -

Il Direttore Generale comunica che con l'intervento e la collaborazione di un rappresentante dell'On. Ministero dell'Educazione Nazionale, nella persona del Prof. Filadelfo Intolera, è stato recentemente